



Sent. 23/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Maurizio Stanco Presidente

Gennaro Di Cecilia Consigliere *relatore*

Luigia Iocca Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4002/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti della sig.ra AZZARONE Giuseppina, C.F. ZZRGPP72E44Z103X, nata a Genk (Belgio) il 04/05/1972, e residente a Lucera (FG) al viale Michelangelo n. 234, CAP 71036, non costituita;

Visti l'atto di citazione e l'intera documentazione versata agli atti del giudizio;

Uditi - all'udienza del 13/6/2023, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale Pres. Antonio D'Amato, mentre nessuno è comparso per la convenuta.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 23/1/2024 e ritualmente notificato il 30/1/2024, la Procura regionale ha citato in

giudizio la sig.ra Giuseppina AZZARONE per sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma complessiva di euro 15.885,26 (oppure di € 12.429,57 quale compenso al lordo delle ritenute IRPEF alla luce della sentenza delle SS.RR. n. 24/2020/QM/SEZ.; oppure di € 12.591,21 quale compenso al netto delle detrazioni operate per ritenute assistenziali e previdenziali, cfr. doc.3, all. 25, oltre ad arretrati stipendiali per € 555,22 per un totale di € 13.146,43), incrementata di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato, in relazione al danno asseritamente causato per aver ottenuto incarichi di docenza presso istituti scolastici molisani attraverso la falsa attestazione del possesso di requisiti attestanti titoli di studio in realtà mai conseguiti.

Il requirente ha rappresentato, in particolare, che la notizia di danno traeva origine dalla segnalazione del Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Molise - Direzione regionale, prot. n. 2765 del 29 marzo 2023, acquisita in pari data al prot. n. 749/2023 secondo cui alla Sig.ra «AZZARONE Giuseppina (BELGIO 04.05.1972), insegnante con contratto a tempo determinato in servizio presso l'I.I.S.S. "Alfano da Termoli" di Termoli (CB) ... è stata comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso con provvedimento prot. n. AOODRMO.REGISTRO UFFICIALE.0002245.U. del 14.03.2023. Si invia la presente comunicazione ... per opportuna conoscenza e per ogni eventuale determinazione da adottare, anche al fine di verificare eventuali profili di responsabilità per danno erariale, atteso che la docente ha sinora insegnato

avendo falsamente dichiarato un titolo mai conseguito (nello specifico, laurea in Matematica)».

A tale segnalazione faceva seguito, il giorno successivo, ulteriore nota dell'Ufficio scolastico regionale, prot. n. 2785/2023 con la quale venivano trasmessi, ad integrazione:

- atto di contestazione di addebito - avvio del procedimento disciplinare ex art. 55-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti della signora Giuseppina AZZARONE, prot. 1385 del 14 febbraio 2023, a firma della direttrice dell'U.S.R. dott.ssa Sabatini;

- sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso prot. n. 2245 del 14 marzo 2023, sempre a firma della dott.ssa Sabatini.

Dalla lettura degli allegati si evinceva, in estrema sintesi, che la Sig.ra AZZARONE aveva ottenuto un contratto a tempo determinato per l'insegnamento della disciplina Matematica presso dell'I.I.S.S. "Alfano da Termoli" di Termoli (CB), dichiarando falsamente, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2002, di avere conseguito il diploma universitario di laurea in matematica presso l'Università degli studi di Bari, in data 13 luglio 2003; tuttavia, dai controlli effettuati, la stessa convenuta risultava priva del suddetto titolo di studio. Nel dettaglio, dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalla nota della Università degli studi "Aldo Moro" di Bari del 16 febbraio 2023 prot. n. 38453, emergeva che *«a seguito delle procedure di controllo effettuate, la predetta non risulta aver conseguito la laurea in Matematica. La stessa risulta, invece, iscritta in qualità di studentessa fuori*

corso al C.L. in Matematica la cui ultima iscrizione è stata effettuata per l'A.A. 2004/2005».

Riferiva, ancora, la Procura di aver intrapreso apposita attività d'indagine, ex art. 58 c.g.c. (con decreto prot. n. 784 del 3/4/2023), all'esito della quale l'Ufficio scolastico regionale (U.S.R.) - con nota prot. 3683 del 24/4/2023, integrata da nota prot. n. 3841/2023, unitamente alla trasmissione degli atti di controllo effettuati e all'indicazione dei compensi percepiti dalla convenuta da settembre 2022 a marzo 2023 suscettibili di integrare ipotesi di danno erariale - rappresentava, in particolare:

- che il dirigente del predetto I.I. S.S. sospendeva l'AZZARONE, in via cautelare, dall'esercizio della funzione per giorni 10 a causa della ravvisata gravità dei fatti, informandone contestualmente l'U.S.R. il quale, previa audizione dell'interessata nel rispetto del contraddittorio in data 14/3/2023, ne disponeva la convalida (con decreto prot. n. 1442 del 15 febbraio 2023 emesso dal dirigente dott.ssa Sabatini) provvedendo, con provvedimento n. 1479 del 16 febbraio 2023, all'allontanamento dal lavoro dell'interessata a decorrere dal 24 febbraio 2023 per un periodo di 30 giorni;

- che, infine, con provvedimento del medesimo dirigente dell'U.S.R. di cui al prot. n. 2245 del 14 marzo 2023, veniva comminata nei confronti dell'Azzarone la sanzione disciplinare del "licenziamento senza preavviso"; provvedimento disciplinare che non risulta essere stato impugnato dall'interessata.

Particolare attenzione, nel p.m., destava l'estratto del casellario giudiziale trasmesso dall'amministrazione (doc. 3, all. 15 a nota A00DRMO.R.U.0003683.U.24/4/2023) dal quale emergeva l'esistenza di un "decreto penale di condanna" (n. 717 depositato il 01 giugno 2017 - R.G.N.R. 5758/2016 - R. Gip n.1735/2017) emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia per il reato di "FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO CONTINUATO"), acquisito, su richiesta, in data 16.11.2023 (doc. 5 e 6).

In dettaglio, dal suo esame si evinceva l'imputazione del delitto di cui agli artt. 81 e 483 c.p. per aver falsamente attestato, nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 76 d.p.r. n. 445/2000, di essere in possesso della laurea in matematica conseguita nell'anno accademico 2002/2003 presso l'Università degli studi di Bari, e più precisamente in data 14 luglio 2003, con la votazione di 105/110. Specificamente, l'imputata aveva attestato falsamente di essere in possesso della laurea in matematica:

a) nella presentazione dell'istanza di inserimento nella graduatoria dell'Istituto d'istruzione superiore "Borghi - Rosmini" di Foggia in data 16 giugno 2014;

b) nella dichiarazione sostitutiva di autocertificazione resa in data 11 gennaio 2016 ai fini della sottoscrizione di un contratto a tempo determinato, su cattedra ordinaria, per l'insegnamento delle materie di matematica e fisica presso l'Istituto superiore "Lanza - Perugini" di Foggia, con decorrenza dall'11.01.2016 sino al 30 giugno 2016;

c) nella dichiarazione sostitutiva di autocertificazione resa in data 15 gennaio 2016 ai fini dell'assunzione presso la scuola media Bovio di Foggia quale insegnante di matematica;

d) nella dichiarazione sostitutiva di autocertificazione resa in data 07 gennaio 2016 ai fini della sottoscrizione di un contratto a tempo determinato su cattedra per l'insegnamento delle materie matematica e fisica presso il Liceo scientifico A. Volta di Foggia per il periodo dal 07 gennaio 2016 al 30 giugno 2016.

La Procura ha, inoltre, rilevato che il decreto penale, presupponendo accertata la prova della responsabilità penale dell'imputata, sia sotto il profilo della commissione del reato che della sua colpevolezza avendo escluso che ricorressero i presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la condannava al pagamento di una multa di euro 7.500,00, con sospensione condizionale della pena, divenendo esecutivo per mancata opposizione il 23 novembre 2017.

Il requirente ha riferito - e documentalmente provato - di aver ritualmente notificato personalmente, in data 30/11/2023 come risulta dall'apposita ricevuta in atti, alla sig.ra Azzarone invito a dedurre, ex art. 67 c.g.c., in ordine ai fatti contestati e che quest'ultima, tuttavia, non ha svolto alcuna attività difensiva attraverso la presentazione di deduzioni scritte o la richiesta di essere sentita personalmente.

Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie il p.m. ha ritenuto sussistere tutti gli elementi strutturali della responsabilità amministrativa nei confronti della sig.ra Azzarone.

In punto di diritto e nel merito, la Procura ha evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti che configurano la responsabilità erariale a carico della convenuta: tanto in termini di rapporto di servizio, quanto di elemento psicologico della condotta, caratterizzato da dolo poiché pienamente consapevole sia di non aver mai conseguito i titoli di studio ritenuti indispensabili per l'insegnamento ottenuto sia del danno che avrebbe conseguentemente procurato all'amministrazione conferitaria e, infine, dell'illiceità della condotta medesima nonché del relativo nesso di causalità.

In particolare, ha ricordato l'evidente carattere doloso di tale condotta antiggiuridica, altamente scorretta e sleale anche sotto il profilo contrattuale poiché non ispirata al principio di trasparenza e buona fede (artt. 1337, 1338 e 1375 c.c.), manifestatasi attraverso dichiarazione di fatti positivi resa nella domanda di inserimento nell'apposita graduatoria – vale a dire il possesso di un titolo di studio e di specifiche esperienze professionali; fatti storici non corrispondenti al vero e ben presto smentiti.

La Procura, nell'evidenziare come il legislatore abbia ritenuto di sanzionare in modo rigoroso le ipotesi di false dichiarazioni rese dagli interessati (v. art. 55-*quater* d.lgs. n. 165/2001; art. 127 d.p.r. n. 3/1957 e art. 75 d.p.r. n. 445/2000), ha ricordato che *«qualora per lo svolgimento di un'attività lavorativa sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, come nel caso in esame, in ragione dell'incidenza di tale attività su diritti fondamentali della persona, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è, anche ai fini di cui all'art. 2126 Cod. civ.,*

illecita in quanto svolta in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona; di conseguenza, l'esercizio di dette attività non è in alcun modo né utile ai fini del riconoscimento della qualifica – di fatto – di docente, né ai fini del conseguimento della relativa retribuzione (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 15450 del 7 luglio 2014)».

A sostegno della sua prospettazione, la Procura ha richiamato favorevole giurisprudenza della Corte (Sez. I centr. app. n. 527/2017 e Sez. giur. Puglia, n. 147/2019).

Conclusivamente, la Procura ha richiesto la condanna della sig.ra AZZARONE al pagamento della somma commisurata ad euro 15.885,26, quale compenso lordo percepito, fatta salva diversa quantificazione operata dal collegio al cui fine ha indicato la somma di euro 12.429,57, quale danno patrimoniale diretto, e in euro 13.146,43 quale compenso netto in favore del Ministero dell'istruzione alla luce della sentenza SS.RR. n. 24/QM/2020.

Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi a cura del funzionario UNEP presso il Tribunale di Foggia in data 30/1/2024 mediante consegna a mani proprie del destinatario, la convenuta non risulta essersi costituita in giudizio.

All'udienza di discussione è comparso unicamente il Procuratore regionale che, nel riportarsi ai propri atti, ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta, attesa la prova documentale raggiunta in ordine alla regolare notifica dell'atto di citazione non seguita da alcuna costituzione in giudizio (art. 93 c.g.c.).

Nel merito, la domanda risarcitoria del danno patrimoniale diretto proposta dalla Procura è manifestamente fondata e va accolta attese le inequivoche risultanze probatorie versate in atti, positivamente vagliate peraltro in sede disciplinare, che consentono di affermare la dolosa responsabilità amministrativa a carico della convenuta.

Reputa il collegio che, nella fattispecie in esame, ricorrano tutti gli elementi integrativi della responsabilità amministrativa contestata in termini di: a) rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; b) condotta antiggiuridica; c) elemento psicologico; d) pregiudizio finanziario pubblico; e) nesso di causalità tra condotta.

Invero, alla stregua delle risultanze processuali va ritenuto, innanzitutto, pacifico il rapporto di impiego instaurato, all'epoca dei fatti, dall'odierna convenuta mediante apposita sottoscrizione di contratto con il Ministero dell'istruzione e del merito, nella qualità di docente per l'insegnamento di "matematica" a tempo determinato, articolato in 18 ore settimanali tra il 2 settembre 2022 ed il 31 agosto 2023, presso l'Istituto superiore "Alfano da Termoli" di Termoli, elemento idoneo a radicare anche la relativa giurisdizione di questa Corte.

Con riferimento, poi, alla condotta antiggiuridica, a comprovarne la sussistenza concorrono le evidenze istruttorie concernenti le falsi dichiarazioni rese dalla convenuta, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000,

nell'apposita domanda presentata all'Ufficio scolastico territoriale di inserimento nelle graduatorie G.P.S. (cfr. all. n.1 a nota U.S.R. 3683 del 24/4/2023) sia in ordine al titolo di studio abilitativo, nella specie "laurea in matematica" asseritamente conseguita presso l'Università di Bari - peraltro curiosamente in data 13 luglio 2003 giorno festivo coincidente con una domenica - oltre a quelle in ordine a pregressi rapporti lavorativi (Sez. A.1 "Titoli di accesso alle graduatorie e relativo punteggio") sia di non aver riportato condanne penali, incorrendo in una vera e propria "*mutatio veri*". In ambito processuale è emerso, in realtà, che a suo carico era stato emesso decreto penale di condanna n. 717/2017 dal G.I.P. del Tribunale di Foggia per il reato di «FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO CONTINUATO») acquisito, su richiesta della Procura regionale, in data 16.11.2023 (doc. 5 e 6). Dal suo esame, in particolare, si ricava che la convenuta veniva imputata del delitto di cui agli artt. 81 e 483 c.p. per aver falsamente attestato, nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 76 d.p.r. n. 445/2000, di possedere la laurea in Matematica conseguita nell'anno accademico 2002/2003 - e precisamente in data 14 luglio 2003, presso l'Università degli studi di Bari riportando la votazione di 105/110.

Tali dichiarazioni mendaci risultano essere state clamorosamente smentite dalla stessa Università degli studi di Bari che, con nota prot. n. 3082 r.u. - III - del 20/4/2023 (a sua volta allegato alla nota prot. A00DRMO.R.U.0003683.U.24/4/2023 dell'U.S.R. al doc. 3, all. 13), attestava che la convenuta non aveva conseguito alcun titolo di laurea in

matematica risultando, invece, iscritta in qualità di studentessa “fuori corso”, al c. di l. in Matematica la cui ultima immatricolazione risaliva all’a.a. 2004/2005. Né risulta in atti essere stata proposta, da parte dell’interessata, querela di falso ex art. 221 c.p.c. avverso la rilasciata attestazione.

A rafforzare il libero convincimento del collegio concorrono le convergenti risultanze del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti della convenuta, culminato con l’inflizione della grave sanzione del “licenziamento senza preavviso” adottato con provvedimento prot. n. AOODRMO.REGISTRO UFFICIALE.0002245.U. del 14.03.2023.

Ma, pur prescindendo da ogni influenza derivante dal licenziamento – quale effetto del procedimento disciplinare necessariamente ancorato alla valutazione di gravità della condotta del docente ex art. 55-*quater* d.lgs. n. 165/2001 - reputa il collegio che può ritenersi pienamente accertata la responsabilità amministrativa della convenuta essendo di palmare evidenza come all’epoca dei fatti contestati (2022-2023) la sig.ra Azzarone fosse priva del titolo di laurea idoneo richiesto per lo specifico insegnamento, cui fa da corollario la circostanza delle dichiarazioni, altrettanto mendaci, rese in ordine all’assenza di precedenti condanne penali, condotte tutte teleologicamente orientate ad ottenere il conferimento dell’incarico di docente, oggetto della domanda di inserimento nell’apposita graduatoria, e il conseguente contratto di lavoro a tempo determinato cui aspirava.

Per completezza espositiva, occorre risalire alla cornice normativa specificamente dettata in materia di titoli abilitativi per l'insegnamento, come opportunamente richiamato da parte attrice, relativamente ai requisiti generali per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono stabiliti dall'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) e s. m. e i., ricordando, in particolare, la lett. c) del comma 1, norma che, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, richiede il requisito del possesso della laurea.

Altrettanto evidente si dimostra il carattere doloso che connota, sotto il profilo psicologico, tale condotta antiggiuridica estrinsecatasi attraverso dichiarazione di fatti positivi - il possesso di idoneo e specifico titolo di studio universitario e di specifiche esperienze professionali - non corrispondenti al vero. E ciò, dovendosi escludere, in difetto di elementi di giudizio di segno contrario offerti dalla convenuta dimostratasi, invece, inerte e rinunciataria rispetto a qualunque atteggiamento difensivo dei fatti contestati sia in fase disciplinare che preprocessuale e processuale - qualsiasi verosimile o ragionevole margine di errore interpretativo o di mera inesattezza dei dati riferiti che possa confutare, infirmandolo, un giudizio di piena consapevolezza (coscienza e volontà) della convenuta che racchiude sia la condotta illecita perpetrata, non essendosi astenuta dal compimento della medesima nonostante fosse a conoscenza di essere priva del possesso dei decritti requisiti falsamente dichiarati, sia l'inevitabile pregiudizio patrimoniale che ne sarebbe derivato alla P.A.

Sussiste, infine, il nesso di causalità tra la condotta commessa dall'Azzarone e l'evento dannoso che ne è conseguito per la p.a. in ragione dell'evidente pregiudizio economico derivato all'Erario per effetto dell'indebita percezione degli emolumenti stipendiali da parte della convenuta, soprattutto di natura previdenziale, ad esclusivo vantaggio del dipendente anche a garanzia del futuro trattamento pensionistico (cfr. Sez. I appello sent. n. 25/2021), per un contratto di lavoro ottenuto illecitamente in mancanza del prescritto possesso di titolo di studio abilitativo che compromette irrimediabilmente l'utilità della prestazione lavorativa stessa resa in favore dell'Istituto scolastico.

A tale ultimo proposito, occorre evidenziare come, nella fattispecie, ricorra sia un vizio genetico che funzionale che non consente al contratto di lavoro stesso concluso di funzionare correttamente per illiceità della causa, poiché riguardante una circostanza certamente ostativa alla regolare instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tanto, dovendosi condividere i principi di diritto affermati, con orientamento piuttosto consolidato, dal giudice di legittimità secondo cui *«Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.»* (Cass. civ., Sez. L. n. 18699/2019).

L'illiceità della prestazione lavorativa ricorre, invero, nell'ipotesi in cui per il suo svolgimento sia richiesto dalla legge un particolare titolo di studio abilitante, come nel caso in esame, in ragione dell'incidenza di tale attività su diritti fondamentali della persona, la cui carenza, anche ai fini di cui all'art. 2126 cod. civ., comporta la violazione di norme imperative o attinenti all'ordine pubblico (art. 1343 c.c.) e poste a tutela di diritti fondamentali della persona; di conseguenza, l'esercizio di dette attività non è in alcun modo utile né ai fini del riconoscimento della qualifica - di fatto - di docente, né ai fini del conseguimento della relativa retribuzione (conforme, Cass. civile, Sez. L., n. 15450/2014 e Corte costituzionale sentenza n. 296/1990 secondo i principi enunciati per cui ricorrerebbe nullità della causa "in senso forte" per violazione di principi fondamentali dell'ordinamento ex art. 1343 c.c. e non mera illegalità che invalida il negozio ex art. 1418, comma 1, c.c.).

È, infatti, ravvisabile un danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione non soltanto nel momento genetico, in cui ebbe ad instaurarsi, mediante presentazione di certificazione falsa, un rapporto di servizio con l'amministrazione, ma anche prettamente "funzionale", vale a dire nell'espletamento di pubbliche funzioni per un determinato lasso di tempo le quali costituiscono esplicazione di un rapporto di servizio o di relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale e l'ente pubblico che tale danno subisce, quale presupposto per un addebito di responsabilità amministrativa patrimoniale da danno erariale (conforme, Sez. I app. n.

527/2017; Cass. Sez. un., sent. n. 1381 del 6.2.1995; sent. n. 310 del 27.5.1999; sent. n. 22652 del 9.9.2008, versata in tema di giurisdizione).

Tanto, dovendosi considerare il successivo sviluppo dell'intero rapporto instaurato e dei pregiudizi conseguenti inevitabilmente pregiudicato dalla condotta potenzialmente dannosa costituita dalla fraudolenta dichiarazione del soggetto privato circa il possesso di una laurea o di un'abilitazione professionale di cui sia, in realtà, sprovvisto.

Orientamento – che secondo il collegio deve trovare continuità – condiviso dalla prevalente giurisprudenza della Corte dei conti (*ex multis*, Sez. I centr. app. n. 527/2017; Sez. giur. Puglia n. 147/2019, e Sez. II app. n. 568/2018 in essa richiamata; Sez. giur. Toscana n. 233 e n. 239 del 2023, come ricordato dalla Procura in citazione) perché attività compiuta senza la necessaria abilitazione o il possesso dei requisiti culturali e professionali specificamente previsti e indispensabili affinché l'attività lavorativa prestata possa ritenersi utile ed il dipendente idoneo alla funzione – di docente, nel caso di specie - richiesta.

In conclusione, la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea non è capace di arrecare all'ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio (Sez. giur. Lombardia, n. 263/2022 e, *ex multis*, Sez. II appello, sent. n. 625/2015; Corte dei conti, Sez. II appello, sent. n. 70/2017).

Quanto, infine, al profilo dell'elemento oggettivo delle conseguenze dannose scaturenti dalle condotte consumate, il collegio, sulla scorta delle suesposte considerazioni, ritiene che il *quantum debeatur* ai fini risarcitori del danno subito dalla p.a. possa essere commisurato agli emolumenti o stipendi, al lordo, illecitamente percepiti dalla convenuta durante il dispiegato rapporto di lavoro, pur nella piena consapevolezza dell'indipendenza o autonomia ed originarietà del processo contabile rispetto a quello civile e delle corrispondenti azioni risarcitorie e/o restitutorie esercitate nei rispettivi e separati ambiti giurisdizionali.

Orientamento che appare conforme a quello espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che, nell'esaminare la posizione di un soggetto, imputato di truffa aggravata ai danni di una p.a., per aver ottenuto l'assunzione in un impiego pubblico con la qualifica di infermiere pur essendo privo del titolo abilitante, ha ritenuto sussistente il reato, ravvisando l'elemento sia del profitto conseguito dal reo, sia del danno ingiusto arrecato all'ente pubblico, entrambi coincidenti con le retribuzioni illecitamente percepite dall'imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 36502 del 21 settembre 2009).

Alla luce dei ribaditi principi di diritto, nel caso di specie, proprio per le suesposte motivazioni in termini di radicale inutilità della prestazione lavorativa, reputa il collegio di poter accogliere la domanda giudiziale proposta, in via principale, dalla Procura potendosi determinare l'obbligo risarcitorio nel danno patrimoniale diretto contestato pari alla somma di € 15.885,26 - incrementata di rivalutazione

monetaria e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato, oltre ad interessi legali a decorrere dalla data di deposito della sentenza - commisurata all'importo retributivo riferito al compenso lordo comprensivo di ritenute dell'acconto IRPEF operate dal sostituto d'imposta - datore di lavoro p.a. e dei contributi previdenziali ed assistenziali versati nell'esclusivo interesse della convenuta percepito dalla sig.ra Azzarone nell'intero arco temporale interessato dalle condotte illecite contestate in giudizio (settembre 2022/marzo 2023; cfr. nota U.S.R. Molise prot. n. 3683 del 24/4/2023, integrata da nota prot. n. 3841/2023, contenente schema grafico e buste paga delle retribuzioni percepite, all. dal n. 20 al n. 28).

Tanto, dovendosi parimenti escludere, nella determinazione del danno risarcibile, qualsiasi possibilità di valutare eventuali vantaggi derivati "*comunque*", sotto il profilo soggettivo, "all'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata" dall'espletamento della prestazione lavorativa, finanche in applicazione della cosiddetta "regola dei vantaggi" di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994, nel testo novellato dalla l. n. 639 del 1996 e s. m. e i., versandosi in fattispecie ontologicamente diversa da quella oggetto della pronuncia nomofilattica contenuta nella sentenza n. 24/2020 delle Sezioni Riunite; in termini, si veda C. conti, Sez. Lombardia n. 263/2022 e giurisprudenza ivi richiamata: Sez. Lazio, 4 settembre 2012, n. 864 e id., Sez. Toscana, 3 ottobre 2011, n. 363, entrambe riguardanti fattispecie relativa a dirigente assunto sulla base di laurea falsa: avendo la legge stabilito che la retribuzione sia commisurata al

possesso di determinati standard qualitativi, la mancanza di laurea determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione; id., sez. Sicilia, 4 maggio 2011, n. 127, relativa ad insegnante di sostegno privo di specializzazione; sez. Lazio, 6 febbraio 1998, n. 16; sez. Calabria, 31 ottobre 1997, n. 44; sez. Calabria, 15 luglio 1998, n. 14).

Ciò pur nel rispetto della sussistenza di autonome obbligazioni (cfr., sez. Molise, sent. n. 2/2023) e volendo aderire a una nozione esegeticamente “*lata*” della formulazione normativa onnicomprensiva di qualsiasi vantaggio sociale, di maggiore ampiezza rispetto a quella civilisticamente intesa, ex artt. 1241 e ss. del cod. civ., difettando nella fattispecie, finanche l’assolvimento del relativo onere probatorio involgente sia la sua sussistenza che la quantificazione, incombente sul convenuto in base al tradizionale riparto previsto dall’art. 2697, co. 1, cod. civ., risolvendosi in un’eccezione in senso proprio che investe un fatto di natura modificativa del diritto risarcitorio azionato in giudizio.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia della convenuta;
- accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna la sig.ra Giuseppina Azzarone al risarcimento del danno patrimoniale, in favore

del Ministero dell'istruzione e del merito, liquidato in € 15.885,26, somma da incrementarsi della rivalutazione monetaria, decorrente dalla data di percezione dei rispettivi emolumenti retributivi mensili fino alla data di pubblicazione della sentenza oltre ad interessi legali, a decorrere da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfo;

- condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate dalla segreteria con nota a margine del presente provvedimento (cfr. art. 31, c.g.c.).

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

(Gennaro Di Cecilia)

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

(Maurizio Stanco)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 2 luglio 2024

Il Responsabile della Segreteria

(Sig.ra Maria Grazia SECHI)

f.to digitalmente

Le spese del giudizio si liquidano in euro 156,01 (centocinquantasei/01)
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi